

# STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA GOLF CLUB QUARRATA

## TITOLO PRIMO

### Capo primo

#### SCOPO E SEDE

- ART. 1 Costituzione e denominazione;
- ART. 2 Sede;
- ART. 3 Caratteri;
- ART. 4 Scopo;
- ART. 5 Attività patrimoniale ed economica;
- ART. 6 Durata

### Capo secondo

#### ASSOCIATI

- ART. 7 Categorie;
- ART. 8 Ammissione di nuovi associati
- ART. 9 Risoluzione del rapporto associativo;
- ART. 10 Scioglimento del rapporto associativo
- ART. 11 Contributi associativi.

## TITOLO SECONDO

### Capo primo

#### ORGANI SOCIALI

- ART. 12 Organi sociali;

### Capo secondo

#### ASSEMBLEE

- ART. 13 Assemblea degli associati;
- ART. 14 Assemblea ordinaria;
- ART. 15 Assemblea straordinaria;

### Capo terzo

#### CARICHE SOCIALI

- ART. 16 Gratuità;
- ART. 17 Requisiti;
- ART. 18 Incompatibilità;

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia  
 Atto registrato al n. 4001  
 Il 30.01.2022 serie 3  
 Desatti e Cenni



## Capo quarto

## CONSIGLIO DIRETTIVO

- ART. 19 Composizione e durata
- ART. 20 Presidente
- ART. 21 Riunioni
- ART. 22 Costituzione e deliberazioni
- ART. 23 Competenza
- ART. 24 Rappresentanza dell'Associazione
- ART. 25 Dimissioni e decadenza

## Capo quinto

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- ART. 26 Composizione e durata

## Capo sesto

## ORGANI DI DISCIPLINA

- ART. 27 Organo di disciplina di prima istanza
- ART. 28 Commissione di disciplina di seconda istanza
- ART. 29 Effetti dell'impugnazione e pubblicazione delle decisioni
- ART. 30 Requisiti

## TITOLO TERZO

## COMMISSIONE SPORTIVA

- ART. 31 Composizione e compiti

## TITOLO QUARTO

## BILANCIO E LIQUIDAZIONE

- ART. 32 Esercizio sociale e bilancio
- ART. 33 Approvazione del bilancio
- ART. 34 Organi della liquidazione

## TITOLO QUINTO

## Norme finali

- ART. 35 Regolamento organico
- ART. 36 Clausola arbitrale
- ART. 37 Norma di rinvio

## STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA

### TITOLO PRIMO

#### Capo primo

### SCOPO E SEDE

#### ART. 1

#### COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB QUARRATA"

#### ART. 2

#### SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Quarrata (Pistoia) – Località Barba, Via Orazio Ceccarelli 375.

#### ART. 3

#### CARATTERI

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopi di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 36/2021.

#### ART. 4

#### SCOPO

1. L'oggetto sociale dell'associazione è esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alla disciplina del golf riconosciuta dal nostro ordinamento. L'associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

2. Di conseguenza,

a) l'Associazione, per sé e per i propri associati, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG e si impegna a pagare le quote d'affiliazione e di rinnovo della affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio federale; si impegna altresì, a norma dell'art. 80 dello Statuto federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dalla attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile;

b) condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;

- c) l'Associazione accetta ed applica le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.;
- d) l'associazione rispetta il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
- e) l'associazione osserva il principio di separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare;
- f) l'associazione è ispirata al principio democratico e di pari opportunità.

#### ART. 5

#### ATTIVITA' PATRIMONIALE ED ECONOMICA

1. Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione Sportiva potrà fornire un insieme di servizi collegati in modo funzionale ed inscindibile con la pratica e l'esercizio del golf e le attività connesse, in diretta attuazione degli scopi istituzionali; quindi, potrà fra l'altro:
  - a) utilizzare campi da golf con tutte le attrezzature mobiliari ed immobiliari, ed i servizi ed impianti connessi;
  - b) svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti l'organizzazione sportiva. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dall'assemblea degli associati

#### ART. 6

#### DURATA

1. La durata dell'Associazione è indeterminata.

#### Capo secondo ASSOCIATI

#### ART. 7

#### CATEGORIE

1. Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
  - A) associati ordinari
  - B) associati di 2° circolo
  - C) associati principianti
  - D) associati juniores
2. Tutti gli associati in modo uguale godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto all'Associazione.
3. Solo quelli maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.
4. Gli "associati di 2° circolo" sono coloro che si tesserano all'associazione in quanto già soci federati ad altri circoli di golf italiani o stranieri.
5. Gli "associati principianti" sono coloro che nei tre anni antecedenti la loro richiesta di ammissione a socio non sono stati tesserati in altri circoli golf federati, italiani o esteri.
6. Gli "associati Juniores" sono coloro che, al momento della richiesta di iscrizione, non hanno già compiuto il 21° anno di età.

7. L'entità della quota associativa annua e delle eventuali riduzioni vengono deliberate nella misura fissata, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 8 AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

1. L'ammissione ad associato comporta ad ogni effetto l'accettazione integrale dello Statuto, delle norme regolamentari nonché delle deliberazioni dell'assemblea e degli Organi Direttivi.
2. L'ammissione ad associato si promuove con apposita domanda dell'interessato, secondo gli schemi preposti dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere firmata da due associati ordinari i quali si rendono garanti della onorabilità dell'associato. Per gli associati minorenni la domanda di ammissione è firmata dal padre o da chi ne fa le veci; il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
3. La candidatura proposta secondo le norme statutarie, verrà esaminata dal Consiglio Direttivo che delibererà in ordine all'ammissione del nuovo associato. Il numero massimo dei soci di ciascuna categoria, sarà determinato dal Consiglio Direttivo in relazione alla possibilità ricettiva, didattica e funzionale del Circolo stesso ed alle aspettative turistiche.
4. Una volta deliberata l'ammissione, il nuovo associato dovrà versare una quota di ammissione, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
5. L'associato, per la propria appartenenza al circolo, non assume nessuna responsabilità, se non quella derivante dal suo comportamento nelle aree del Circolo, né impegni economici fatti salvi quelli per il versamento della quota di ammissione, i regolari versamenti di tutte le quote associative annue e di quant'altro stabilito dal Consiglio Direttivo. L'associato assume per contro gli obblighi specificati nel presente Statuto, dai regolamenti che saranno emanati dal Consiglio Direttivo, nonché segnatamente, quello del regolare versamento delle quote annuali di tesseramento FIG.

#### ART. 9 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:
  - a) lo scioglimento dell'Associazione;
  - b) le dimissioni;
  - c) la radiazione;
2. Gli associati che intendono rinunciare alla loro appartenenza all'Associazione devono darne comunicazione scritta almeno 10 giorni prima del 31 dicembre di ogni anno.
3. La risoluzione del rapporto associativo (compatibilmente con quanto previsto dal punto n. 2 dell'art. 10) non esonera l'associato dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

#### ART. 10 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Tutti gli associati sono tenuti a corrispondere le quote associative annue entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno cui si riferiscono. La misura di tali quote che deve essere

determinata dal Consiglio Direttivo entro il 30 Novembre di ogni anno per l'anno successivo.

2. L'associato che non è in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre il 28 febbraio dell'anno cui i contributi si riferiscono. Decorso il termine di cui sopra, l'associato perderà il diritto di frequentare il Circolo e non potrà partecipare ad assemblee e votazioni.

3. La quota di ammissione deve essere versata in via anticipata entro la data fissata dal Consiglio Direttivo nella delibera di ammissione.

4. Le quote associative non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

#### ART. 11 DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

1. Il domicilio degli Associati, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e L'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### TITOLO SECONDO Capo primo ORGANI SOCIALI

#### ART. 12 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali:
  - a) l'Assemblea degli Associati;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Collegio dei Revisori dei conti;
  - e) l'Organo di disciplina di prima istanza;
  - f) la Commissione di disciplina di seconda istanza;
2. Tutti gli Organi statutari sono eletti dall'assemblea, eccetto il Presidente che è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo.

#### Capo secondo ASSEMBLEE

#### ART. 13 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati (compresi i minori di età) in regola con il versamento della quota annuale. Gli associati minori di età vengono rappresentati con diritto di voto dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di iscrizione.

2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
4. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, ed in caso di mancato funzionamento dello stesso, dal Presidente o dal Collegio Sindacale, mediante avviso affisso presso l'albo sociale nei venti giorni che precedono l'Assemblea, oppure mediante avviso consegnato o posta elettronica o spedito con lettera raccomandata agli associati aventi diritto di voto, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea; in caso di consegna dell'avviso al socio ricevente, ciò dovrà risultare da ricevuta.
5. Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.
6. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
7. Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione degli associati, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
9. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
10. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. Ogni associato ha diritto ad un solo voto ai sensi dell'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia un Consigliere, un Revisore dei conti o un componente gli Organi di disciplina.
13. Un associato non può rappresentare per delega più di 2 (due) soci.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
15. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.
16. Il Regolamento Organico stabilisce i modi ed i tempi della pubblicazione dei verbali delle assemblee mediante affissione all'albo sociale.

#### ART. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.
2. L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto. In particolare, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; nel caso di parità, il voto del Presidente sarà decisivo.
3. L'assemblea ordinaria è competente in merito alle seguenti materie:

- a) approvazione del rendiconto economico e finanziario;
  - b) nomina del Consiglio Direttivo.
  - c) nomina degli altri Organi sociali, con eccezione del Presidente;
  - d) approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti interni;
  - e) trasferimento della sede dell'associazione sportiva e degli impianti sportivi.
5. E' altresì competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.
6. L'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali dovrà avvenire con votazione segreta. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

## ART. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata con gli stessi termini e modalità dell'Assemblea Ordinaria.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da indicarsi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno il 40% degli associati presenti o rappresentati. Le modifiche del presente statuto dovranno essere approvate a maggioranza dei due terzi dei votanti.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
  - b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  - c) scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue.

## Capo terzo CARICHE SOCIALI

### ART. 16 GRATUITA'

1. Ai componenti dell'Organo amministrativo e di controllo non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 36/2021.

### ART. 17 REQUISITI

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) aver compiuto la maggiore età;
  - b) non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
  - c) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva nazionale o degli Organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a un anno;
  - d) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf trovarsi nelle condizioni richieste dall'art. 4, comma 2, lett. b) del presente statuto.

2. I componenti degli Organi di disciplina possono non essere soci dell'Associazione; devono però possedere i requisiti indicati al primo comma del presente articolo.

#### ART. 18 INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche sociali di Presidente o di membro degli organi sociali di cui alle lettere c), d), e), f) dell'art. 12, comma 1, anche come supplente, sono fra loro incompatibili.
2. In ogni caso di nomina per più cariche, l'interessato deve optare entro dieci giorni per una di quelle per le quali è stato eletto.
3. In caso di mancata opzione, l'interessato decade dalla carica più recente.
4. Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti.

#### Capo quarto CONSIGLIO DIRETTIVO

#### ART. 19 COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri.
2. I Consiglieri durano in carica per sei anni.
3. I Consiglieri sono da scegliersi tra coloro che sono associati maggiorenni dell'Associazione da almeno tre anni.
4. I primi consiglieri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

#### ART. 20 PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione.
2. Il Consiglio nomina un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente ad ogni effetto nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo.

#### ART. 21 RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri oppure su richiesta del Collegio Revisori dei conti.
2. Le riunioni saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato per lettera o per telefax o per affissione presso l'albo sociale, almeno sette giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, per telegramma o per telefax almeno tre giorni prima.
4. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare.

5. Il Regolamento Organico detta le regole riguardanti la documentazione da inviare ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.
6. In difetto delle suddette formalità e termini di convocazione, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri.

#### ART. 22 COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI E INCOMPATIBILITA'

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario; le stesse deliberazioni devono essere inserite in un'apposita raccolta cronologica.
4. Il Regolamento Organico detta le regole per la pubblicazione delle deliberazioni mediante affissione all'albo sociale.
5. È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualunque carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito anche di diverse discipline facente capo al medesimo Ente di promozione sportiva.

#### ART. 23 COMPETENZA

1. Il Consiglio ha tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza dell'assemblea.
2. Il Consiglio può delegare a singoli suoi componenti l'esecuzione delle decisioni prese e nominare commissioni di associati per specifiche funzioni amministrative od attività dell'Associazione.
3. Il Consiglio direttivo ha la direzione morale, disciplinare, sportiva ed amministrativa del Circolo, del quale promuove gli sviluppi e regola in funzionamento, in particolare:
  - a) provvede a far osservare lo Statuto Sociale ed emana ogni disposizione occorrente per il buon andamento del Circolo;
  - b) decide in merito alla sussistenza dei requisiti dei soci e sul passaggio degli associati da una categoria all'altra;
  - c) esamina le domande di ammissione ad associato e delibera sulle medesime;
  - d) entro il 30 novembre di ogni anno stabilisce l'ammontare e le modalità di versamento della quota associativa annua e della quota di ammissione;
  - e) provvede alla buona conservazione della sede sociale e degli impianti sportivi, agli eventuali lavori di miglioria dei medesimi;
  - f) nomina e determina i compiti e le funzioni specifiche del Segretario del Circolo;
  - g) assume e licenzia il personale di qualunque categoria;
  - h) autorizza la stipulazione, le modifiche, il rinnovo di contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateale di macchine, di attrezzature, di forniture di appalto, delle permuta, dei conti correnti bancari e delle assicurazioni varie;

- i) assume ogni altro impegno finanziario non previsto sopra, che ritenesse utile agli scopi sociali e per il buon funzionamento del Circolo;
- j) nomina la Commissione Sportiva;
- k) formula ed approva il Regolamento Organico;
- l) approva il calendario gare.

ART. 24  
RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il potere di rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, nonché quello di firma, spettano al Presidente. Tuttavia il Consiglio per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche può attribuire detti poteri ad altri amministratori, direttori o procuratori, che ne usano nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso; potrà inoltre nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo delegando a tale comitato particolari incarichi con i relativi poteri.

ART. 25  
DIMISSIONI E DECADENZA

1. Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere indetta entro trenta (30) giorni dal fatto che comporta la decadenza.

Capo quinto  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 26  
COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre revisori effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per sei anni.
2. Il Collegio nomina fra i suoi membri il suo Presidente.
3. Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio e deve comunque riunirsi separatamente almeno una volta ogni semestre per un esame generale della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione, riferendone i risultati al Consiglio Direttivo.

Capo sesto  
ORGANI DI DISCIPLINA

ART. 27  
ORGANO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

1. L'Organo di disciplina di prima istanza può essere monocratico oppure costituito da tre membri effettivi, a scelta dell'assemblea che, in ogni caso, oltre ai membri effettivi elegge anche almeno un membro supplente e nella sua prima riunione provvede inoltre

- alle necessarie integrazioni, ove per qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti.
2. Resta in carica per tre anni anche per quanto concerne i membri integrati nel corso di tale periodo.
  3. L'Organo di disciplina di prima istanza, se è collegiale, nomina un presidente al suo interno.
  4. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanto tali.
  5. Interviene e giudica d'ufficio ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno di tali casi.
  6. Può irrogare le seguenti sanzioni:
    - a) richiamo scritto
    - b) censura scritta
    - c) sospensione temporanea dalla frequentazione dei locali dell'Associazione o dalla sola attività agonistica;
    - d) radiazione ed espulsione.
  7. L'Organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.
  8. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria dell'Associazione. Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati.
  9. Contro il provvedimento adottato, i Soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli controinteressati possono presentare, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza.
  10. In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.
  11. In pendenza della decisione sul ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dalla Commissione di Prima Istanza.
  12. L'Organo di disciplina di prima istanza è competente anche a decidere qualunque controversia concernente il rapporto e la vita sociale, che dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui l'art. 79 dello Statuto della FIG.

## ART. 28

### COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA

1. La Commissione di disciplina di seconda istanza può essere monocratico, con un supplente, oppure costituito da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti dall'Assemblea, la quale, ove per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più membri effettivi o supplenti, nella sua prima riunione provvede alle integrazioni che rendano necessarie.
2. La Commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai controinteressati o dal Consiglio Direttivo contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di prima istanza.
3. Contro il provvedimento di radiazione l'appello può essere proposto direttamente all'Assemblea, che delibera in sede ordinaria.
4. La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

5. La Commissione funge anche da organo d'appello contro il lodo pronunciato dall'Organo di primo grado quale arbitro rituale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo che precede.
6. Resta in carica per tre anni; con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

#### ART. 29

#### EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

1. La proposizione dell'impugnazione alla commissione di seconda istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.
2. Le decisioni definitive degli Organi di Disciplina che irrogano una delle sanzioni di cui all'art. 27 devono essere affisse per estratto all'Albo sociale per la durata di quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano, in casi particolari, un termine maggiore.

#### ART. 30

#### REQUISITI

1. Qualora sia nominato organo di giustizia o componente dei collegi di giustizia un associato, dovrà trattarsi di un socio effettivo da almeno tre anni, eccezione fatta per le nomine effettuate nei primi tre anni dell'Associazione.

#### TITOLO TERZO

#### COMMISSIONE SIPORTIVA

#### ART. 31

#### COMPOSIZIONE E COMPITI

1. Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva e ne stabilisce le competenze.
2. Essa sarà composta fino ad un massimo di undici associati ordinari, fra i quali verrà eletto un coordinatore dei lavori e degli incarichi.
3. In ogni caso deve farne parte un membro del Consiglio Direttivo.
4. Alla Commissione spetta il compito di provvedere alla regolamentazione, all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività sportiva ed agonistica dell'Associazione, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto non è previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Organico. In particolare, ha le seguenti attribuzioni:
  - a) sottopone al Consiglio Direttivo il calendario delle gare sociali e l'organizzazione di manifestazioni, tornei e di iniziative che ritiene utili alla propaganda del golf,
  - b) esprime pareri sull'uso degli impianti sportivi;
  - c) nomina di volta in volta il capitano delle squadre e con esso provvede alla formazione delle rappresentative sociali;
  - d) segue la preparazione dei giocatori ed il loro allenamento;
  - e) stabilisce le modifiche degli "handicaps" dei giocatori salvo il diritto di questi di appellarsi al Consiglio Direttivo;
  - f) sentito il maestro o i maestri di golf, ammette sul percorso i giocatori principianti ai quali consegna il libretto delle regole e l'abilitazione di accesso al campo;

- g) con l'ausilio del maestro sottopone i candidati alla formazione tecnica e regolamentare e alla effettuazione dei test sulle regole del gioco;
- h) esprime parere sulle controversie in materia di gioco sottoposte al suo giudizio dal Consiglio Direttivo.

## TITOLO QUARTO

### BILANCIO E LIQUIDAZIONE

#### ART. 32

#### ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio, entro il termine massimo di quattro mesi, deve redigere il bilancio consuntivo ai sensi di legge o, quanto meno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci. Contestualmente al bilancio consuntivo potrà essere redatto un bilancio preventivo per l'anno successivo.

#### ART. 33

#### APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

#### ART. 34

#### ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE

1. In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque motivo, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.
2. In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque motivo, è fatto obbligo al liquidatore di devolvere il patrimonio dell'associazione ai fini sportivi.

## TITOLO QUINTO

### NORME FINALI

#### ART. 35

#### REGOLAMENTO ORGANICO

1. Il Consiglio Direttivo formula, e propone all'assemblea ordinaria, il Regolamento Organico per l'esecuzione del presente statuto e per quant'altro è necessario ed opportuno disciplinare per l'attività dell'Associazione.

ART. 36  
CLAUSOLA ARBITRALE

1. Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all'art. 80 dello Statuto della FIG, per tutte le controversie sorte fra gli associati e l'Associazione le parti debbono assoggettarsi alle determinazioni transattive degli Organi di disciplinari nella veste di arbitro irrituale, in conformità a quanto previsto dagli art. 27 e 28.
2. L'arbitro od il collegio arbitrale procede con libertà di forme, ma garantendo il contraddittorio tra le parti.
3. La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.
4. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

ART. 37  
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli) ed in subordine le norme del codice civile.